



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO**

N. 54 del Registro determinazioni

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DELLA FORNITURA DI N. 1 PC WORKSTATION E DI N. 2 MONITOR – COD. CIG: BB15D5D294

Ponte di Legno, 31/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO

VISTO il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii.;

VISTO altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

VISTI:

- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 90 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;

- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 91 del 15/01/2025, con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Dott. Renato Armanaschi;

ATTESO che in questo Comune non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 16/01/2025 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse parte ordinaria;

VISTI:

- il Decreto 24 dicembre 2025, il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31/12/2025;

- la disciplina, le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio previsti dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e dal punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stato demandato a questo servizio assegnatario delle risorse, il compito di impegnare la spesa a carico dei diversi capitoli del bilancio di previsione e di dare attuazione agli interventi previsti nel piano;

PREMESSO che l'Ufficio Tecnico del Comune di Temù svolge compiti istituzionali che richiedono l'utilizzo costante di software specialistici di progettazione (CAD), modellazione 3D, rendering e analisi spaziale (GIS), i quali necessitano di risorse di calcolo superiori rispetto ai comuni applicativi d'ufficio.

CONSIDERATO che le attuali dotazioni informatiche in uso risultano tecnologicamente superate e non più idonee a garantire i requisiti minimi di sistema richiesti dagli aggiornamenti dei suddetti software. Tale obsolescenza causa frequenti rallentamenti, instabilità del sistema e tempi di elaborazione eccessivi, con conseguente calo dell'efficienza operativa;

RILEVATA la necessità dotare il personale tecnico di una Workstation professionale caratterizzata da:

- Potenza di calcolo elevata (CPU): per gestire algoritmi complessi e multitasking intensivo;
- Scheda grafica dedicata (GPU): certificata per il calcolo accelerato e la visualizzazione fluida di modelli tridimensionali complessi;
- Memoria RAM ad alta velocità: necessaria per l'apertura e la gestione di file di grandi dimensioni senza colli di bottiglia;
- Affidabilità e continuità: per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina durante le fasi critiche di progettazione e rispetto delle scadenze procedurali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO l'acquisto si rende indispensabile per garantire il regolare svolgimento delle attività, l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e l'allineamento dell'Ente agli standard tecnologici necessari per la corretta gestione delle pratiche tecniche e dei progetti di competenza.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto di n. 1 pc workstation e di n. 2 monitor;

- Importo del contratto: 1.918,95 oltre IVA 22%;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che, all'uopo, in seguito alla verifica delle specifiche tecniche e di compatibilità del materiale occorrente, a mezzo di posta elettronica, è stato chiesto apposito preventivo alla ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio, con sede legale in Gianico (Bs), alla via Carobe 26 - P.IVA 0197092098789;

VISTA la proposta economica, della ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio, con sede legale in Gianico (Bs), alla via Carobe 26 - P.IVA 0197092098789, acquisita agli atti, la quale è stata ritenuta congrua e rispondente alle necessità del caso;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta C.O.A., Camuna Office Automation, con sede legale in Gianico (Bs), alla via Carobe 26 (P.Iva: 01970920987) le attività in parola per un importo di € 1.932,65 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 2.357,83 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta COA Camuna Office Automation (P.IVA: 01970920987), con sede in Gianico (Bs), alla via Carobe 26, per un importo pari a 1.932,65 oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come da tabella sottostante:

Eserc. Finanz.	2026								
Missione	01	Programma	08	Titolo	2	Macroaggregato	02	Capitolo	0001
Creditore	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION								
P. IVA	01970920987								
CIG/CUP	BB15D5D294								
Importo complessivo	€ 2.357,83					Importo al netto dell'IVA		€ 1.932,65	

DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento rispetta il limite stabilito dal comma 5 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

 Il Segretario dell'Unione
Responsabile del Servizio
Dott. Fabio Gregorini


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Ponte di Legno, 31/03/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
83-2026	31/03/2026	€ 2.357,83	01082.02.0001	---	2026

Ponte di Legno, 31/03/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal - 7 OTT. 2026 al 22 OTT. 2026

Data, - 7 OTT. 2026



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.